




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 7-2026 - VITA GIUDIZIARIA 2

ISSN 2724-2161

Ivan Cuocolo

UNA POLEMICA NAPOLETANA
DI FINE SETTECENTO
SULLE GIURISDIZIONI BARONALI

Editoriale Scientifica

Ivan Cuocolo, PhD

UNA POLEMICA NAPOLETANA DI FINE SETTECENTO
SULLE GIURISDIZIONI BARONALI

Abstract

Nell'articolo si analizzano due scritti, entrambi del 1796, dell'avvocato fiscale Nicola Vivenzio e del nobile napoletano Antonio Capece Minutolo. Prendendo spunto dalla ricerca storico-giuridica sulle tasse imposte al baronaggio, la polemica si allarga a questioni giuridiche e giuspolitiche più ampie, ossia al ruolo della monarchia, dei 'Corpi intermedi' e delle giurisdizioni feudali, affrontando alcuni nodi decisivi del costituzionalismo di Antico Regime. I testi restituiscono uno spaccato della Napoli di fine Settecento di notevole interesse storico-giuridico.

Parole Chiave: feodalità, monarchia, costituzionalismo di Antico Regime, giurisdizioni baronali.

Abstract

The article analyzes two writings, both written 1796, by Nicola Vivenzio and the neapolitan nobleman Antonio Capece Minutolo. Drawing on historical and legal research on the taxes imposed on the barons, the controversy broadens to broader legal and political issues, namely the role of the monarchy, the so-called 'intermediate bodies', and feudal jurisdictions, addressing some crucial issues of Ancien Régime constitutionalism. The texts provide a snapshot of late-eighteenth-century Naples of considerable historical and legal interest.

Keywords: feudalism, monarchy, Ancien Régime constitutionalism, baronial jurisdictions.

1. *La storia al servizio della polemica antif feudale.*

In un libello del 1796, l'avvocato fiscale Nicola Vivenzio¹, impegnato in prima linea in quelle riforme dello Stato che ridimensionavano in maniera significativa ruoli e privilegi della feudalità, analizzava la spinosa questione nello scritto *Sul servizio militare de' baroni nel tempo di guerra*.

Il servizio militare era, infatti, elemento strutturale del rapporto feudale, per cui, venendo meno (per diverse ragioni) il supporto in guerra, il *vassus* era tenuto al pagamento di una tassa, l'adoa (o adornamento), versata dal feudatario in sostituzione del servizio militare a cui sarebbe stato obbligato nei confronti del proprio signore.

Da questo scritto sarebbe poi nata una vivace polemica in punta di fioretto col dotto principe di Canosa, Antonio Capece Minutolo², che, nella sua *Epistola, ovvero riflessioni critiche sull'opera dell'avvocato fiscale Nicola Vivenzio* (scritta e pubblicata sempre nello stesso 1796), difendeva ruolo, prerogative e privilegi del ceto baronale. L'aristocratico napoletano nelle proprie controargomentazioni faceva uso, non diversamente dall'avvocato fiscale, di riferimenti storico-giuridici, non tralasciando l'apporto di una importante dottrina che da Grozio a Montesquieu poneva l'accento sulla fondamentale funzione costituzionale dei cosiddetti 'Corpi intermedi'. Ne ricaviamo, perciò, un importante spaccato della dialettica politico-giuridica nella Napoli di fine XVIII secolo, in un momento di rapido susseguirsi di eventi e radicali cambiamenti storico-politico-sociali.

Nella sua attenta disamina Nicola Vivenzio partiva da un'analisi storico-giuridica sull'origine della feudalità nel Regno di Sicilia. Lo studioso, nel rammentare che essa era stata introdotta dai Normanni, metteva in evidenza come, attraverso concessioni dei monarchi successivi alla dinastia degli Altavilla, e attraverso veri e propri 'abusi' dei baroni, l'istituto feudale avesse subito diverse e significative alterazioni, che tuttavia non trovavano un puntuale riscontro sul piano giuridico.

La ricerca storico-giuridica dell'avvocato fiscale partiva dal tempo

¹ Nicola Maria Vivenzio (Nola, 28 gennaio 1742 – Napoli, 27 agosto 1816).

² Antonio Luigi Raffaele Capece Minutolo, principe di Canosa (Napoli, 5 marzo 1768 – Pesaro, 4 marzo 1838).

di Ruggiero II d'Altavilla, ossia dal momento in cui si costituì il Regno di Sicilia. Fu con il sovrano normanno che i baroni del Regno furono tenuti a riconoscere l'origine dei loro feudi nel monarca e a prestargli servizio militare in tempo di guerra.

Il giurista nolano non mancava di sottolineare che, fatto di notevole importanza, il sovrano

ridusse allora, come il buon ordine pubblico richiedeva, e la pubblica sicurezza, tutta la forza armata fra le sue mani; e, per una legge fondamentale della sua Monarchia, prescrisse che i baroni dovessero riconoscere dal Sovrano i feudi che possedevano, senza poter disporre per alcun modo; e fosser tenuti a prestargli omaggio, e seguirlo co' loro armati in tutte le guerre ch'egli faceva³.

Nella propria ricostruzione storico-giuridica, l'avvocato fiscale faceva esplicito riferimento alla *constitutio Scire volumus* del primo re normanno, considerata la base fondamentale del diritto feudale nel Regno di Sicilia e su cui in questo scritto lo studioso sarebbe tornato più volte. Secondo il giurista nolano quella *constitutio* rappresentava la base della costituzione dello Stato, del suo ordine e dei suoi assetti istituzionali; in particolare, essa stabiliva l'inalienabilità dei feudi e il dovere di prestare *auxilium et consilium*, ossia aiuto militare al re.

Scire volumus principes nostros, comites, barones universos archiepiscopos, episcopos, abbates, quicumque de regalibus nostris magnum vel modicum quid tenet, nullo modo, nullo ingenio, possit ad nostra regalia pertinens alienare, vel vendere, vel in totum vel in partem minuere, unde iura rerum regalium minuantur, aut subvertantur sive aliquod etiam dampnum patiantur⁴.

Il capitolo, come appare evidente, stabiliva l'inalienabilità e l'inalterabilità del feudo. I feudatari erano semplici "detentori" delle

³ N. VIVENZIO, *Del servizio militare de' baroni nel tempo di guerra*, Stamperia Simoniana, Napoli 1796, p. V.

⁴ *Le assise di Ariano. Testo critico, traduzione e note a cura di Ortensio Zecchino*, cur. O. Zecchino, Di Mauro editore, Cava dei Tirreni 1984, p. 28.

regalie del sovrano («i nostri principi, conti, baroni, tutti gli arcivescovi, vescovi, abati, chiunque possieda qualcosa *de regalibus nostris*»), per cui non potevano in alcun caso alienare, vendere, diminuire, in tutto o in parte, o addirittura danneggiare i beni della proprietà reale. In tal modo il re di Sicilia poneva sotto il proprio controllo l'intera feudalità, ponendo il Regno su solide basi giuspolitiche.

Proseguendo nella sua attenta disamina, lo studioso menzionava anche i più antichi documenti superstiti che disciplinavano il numero degli armati in proporzione al valore del feudo e che risalivano a un'epoca non anteriore all'età angioina. Questi stabilivano che per «ogni venti once di rendita feudale, il barone, oltre la sua persona, [doveva] condurre anche un milite»⁵. Fatto interessante e significativo era che il «milite» di cui trattava il documento angioino non indicava affatto un solo soldato. Per ogni uomo armato a cavallo, infatti, occorreva considerare anche un armigero e due scudieri, per cui un «milite» corrispondeva a ben quattro persone armate. Con risvolti dal punto di vista fiscale tutt'altro che irrilevanti.

Attraverso l'analisi storica e giuridica Nicola Vivenzio individuava un momento di svolta della feudalità nel momento in cui il re Alfonso il Magnanimo aveva delegato ai baroni la piena giurisdizione nei feudi:

Quando Alfonso però volle dare a' baroni la giurisdizione ne' feudi, che per le leggi fondamentali della Monarchia, stabilite dal Re Ruggero, e poi rinnovate da Federico II, si esercitava ne' feudi da' soli giudici eletti dal Re, per cui tutti i sudditi nello Stato eran soggetti ad una medesima legge, ed alla sola giurisdizione del Sovrano; gli abitanti ne' feudi dopo Alfonso, per una falsa ragione si disser tutti vassalli, perché soggetti egualmente alla stessa giurisdizione del barone⁶.

Il cosiddetto potere di «mero e misto imperio» – ossia la giurisdizione completa in materia di reati sia civili sia penali – fu concesso, infatti, alla feudalità solo nel XV secolo proprio dal sovrano aragonese. Ai baroni vennero formalmente concesse le cosiddette «Quattro lettere arbitrarie», date precedentemente da Roberto d'Angiò ai soli ufficiali

⁵ Ivi, p. VII; Concessioni di Carlo I d'Angiò dell'anno 1264.

⁶ Ivi, p. XIX.

regi. I feudatari in cambio erano tenuti al pagamento del relevio (metà delle loro entrate del primo anno in cui succedevano), dell'adoa e del servizio di investitura.

Lo studioso nolano non taceva il fatto che tale trasferimento dell'esercizio del potere deprivava il sovrano del suo compito precipuo. Com'è noto, la principale funzione del *princeps* era, infatti, l'esercizio della giustizia. Lo stesso Federico II aveva ribadito questa visione politico-giuridica nelle *Constitutiones* emanate durante il proprio governo. La gran parte di esse era stata proprio dedicata alla regolamentazione di tale fondamentale funzione. E Vivenzio non mancava, giusto per sottolineare che tale esercizio fosse "strutturale" per lo Stato, di citare la federiciana *constitutio* I, 8 *De cultu pacis*⁷.

La disposizione alfonsina, tra i suoi "effetti collaterali", aveva portato i baroni a esigere l'adoa non solo dai propri vassalli, ma da tutti gli abitanti del feudo, oramai considerati indistintamente alla stregua di "vassalli", benché «burgensi» e possessori di beni di «libero allodio», non derivanti dunque da concessioni dal barone, con un notevole aumento del potere della feudalità e un deperimento del ruolo e delle competenze del sovrano⁸.

Con la nascita e l'affermazione dello Stato in Età moderna comin-

⁷ Cfr. *Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Tomus II Supplementum. Die Konstitutionen Friedrichs II. Für das Königreich Sizilien*, cur. W. Stürmer, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1996, pp. 158-159: «Pacis cultum, qui a iustitia et a quo iustitia abesse non potest, per universas et singulas partes regni nostri precipimus observari et ut nullus auctoritate propria de iniuriis et excessibus dudum factis vel faciendis in posterum se debeat vindicare nec presalias seu represalias facere vel guerram in regno movere, sed coram magistro iustitiario vel iustitiariis regionum vel locorum camerariis vel baiulis et dominis, prout ad unumquemque eorum cause cognitio pertinet, causam suam ordine iudiciario prosequatur. Ceterum si contigerit alicui violentis iniuriis provocato ob tutelam sui corporis seu rerum suarum defensionem necessario adhibere, ipsam eidem in continenti, prius scilicet quam divertat ad actus alios et extraneos, non vetamus, cum moderamine tamen inculpate tutelae, ita videlicet ut similibus et equalibus armis se defendere valeat, quibus et qualibus extitit impugnatus, ut, si armis molutis impugnatus fuerit, liceat ei armis molutis se defendere. Si sine armis molutis vel quibuslibet armis adversarius suus eum impugnaverit, eodem repugnationis genere se defendat, dum tamen in continenti hoc faciat, ut est dictum».

⁸ VIVENZIO, *Del servizio militare*, cit., p. XIX.

ciarono ad affermarsi anche gli eserciti stabili, aumentando di conseguenza le imposte e l'introduzione dei «volontari donativi», i quali divennero ben presto un peso ordinario per il Regno. Tuttavia, una ingiusta distribuzione della nuova tassa avrebbe permesso ai potenti baroni di pagare solo un quarto del dovuto, mentre il restante gravava sulle comunità⁹.

La disamina dello studioso dedicava particolare spazio al primo periodo del Viceregno, che era stato quello in cui si era affermata a Napoli, in Europa e nelle Americhe la potenza spagnola. La ricostruzione storico-giuridica si concentrava in particolar modo sul Parlamento del 1566. In tale occasione fu rinnovata da parte del baronaggio la richiesta di non gravare il ceto feudale del Regno anche dell'adoa, nel momento in cui veniva preteso dal sovrano anche l'*una tantum* del *donativo*. L'avvocato fiscale metteva in evidenza come, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di parte baronale, in tale Parlamento si fosse stabilita la sostituzione dell'adoa con il donativo e la cessazione quindi sia del servizio militare sia della tassa sostitutiva di tale servizio.

In realtà – sottolineava Vivencio – non solo in quell'occasione non fu mai stabilito nulla di simile, ma pur ammettendo (e il giurista nolano non lo concedeva) che così fosse stato, il Parlamento non aveva la competenza per modificare una legge “costituzionale” del Regno¹⁰. Il Parlamento napoletano dell'Età moderna, com'è noto, era composto dai baroni del Regno e dai rappresentanti della Capitale (i Seggi), delle università e delle terre demaniali. Esso si riuniva periodicamente e, a partire dal 1566, con frequenza biennale. Sua attività precipua era quella di confrontarsi col sovrano in materia fiscale, chiedendo come corrispettivo ‘grazie’ e ‘privilegi’ al re¹¹. Tuttavia, il re poteva approvare o respingere i capitoli proposti dal Parlamento secondo la propria volontà. Già alla metà del Cinquecento, il Parlamento mostrava di possedere ben poca forza di persuasione nei confronti delle richieste fisca-

⁹ Ivi, p. XXIII

¹⁰ Ivi, p. XXVI.

¹¹ Per una esposizione dettagliata sulle funzioni del Parlamento napoletano di Antico regime e del suo ruolo cfr. G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel regno di Napoli secoli XV-XVII*, Guida, Napoli 1979.

li del monarca spagnolo¹². Esso, infatti, non aveva alcuna funzione politica e/o legislativa. Tuttavia restava un significativo “centro” rappresentativo-consultivo dei principali poteri cetuali del Regno. Un “residuo” del *pactismo* medievale, interpretato dall’aristocrazia come espressione di privilegio e di diritti immemori, che dovevano essere comunque riconosciuti dal potere costituito.

Proprio per questa sua composizione, nel contesto del controllo di una realtà urbana complessa e articolata come quella di Napoli, il Parlamento assunse una funzione comunque di ‘mediazione’ fra la corona e il controllo del territorio. Un ruolo che, in quel processo di accentramento tipico dell’Età moderna, sarebbe stato via via sempre più ridimensionato, controllato e infine eliminato. Basti considerare il fatto che i viceré avevano facoltà di decidere dei membri della Deputazione delle Grazie e dei voti dei procuratori. Una importante testimonianza ci viene offerta a riguardo da Francesco Capecelatro¹³. Nei suoi *Annali* lo studioso passava in rassegna i diversi Parlamenti del Regno, rilevando come, attraverso le procure assegnate «a chi vuole il viceré, che per ordinario sono ministri di toga»¹⁴, si riusciva a controllare l’organo rappresentativo. Non pochi rappresentanti provinciali, infatti, per diverse ragioni (perché impossibilitati a permanere a Napoli per l’intero svolgimento dei lavori parlamentari, se non addirittura in vario modo “persuasi”) delegavano il loro voto.

Soprattutto a partire dagli anni Trenta del Seicento, nel corso della Guerra dei Trent’anni, in cui la monarchia spagnola era pienamente coinvolta, la pressione fiscale divenne via via sempre più forte, facendo a meno anche del consenso parlamentare. L’ultimo Parlamento del Regno di Napoli si sarebbe infatti tenuto nel 1642, dopodiché quell’organo sarebbe stato sostituito dai Seggi della Capitale.

«Egli è falso, dunque» affermava decisamente Vivenzio, «che per un tal Parlamento [quello del 1566] l’adoa, ch’era dovuta per lo servi-

¹² H. G. KOENIGSBERGER, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in AA.VV., *Storia d’Italia*, Annali I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Einaudi, Torino 1978, p. 596.

¹³ Nevano (Aversa) 17 ottobre 1595 – Napoli (?) 27 maggio 1670.

¹⁴ F. CAPECELATRO, *Degli annali della città di Napoli di don Francesco Capecelatro, Parti due, 1631-1640*, Tipografia di Reale, Napoli 1849, pp. 38-39.

zio feudale, compensata si fosse con quella parte del donativo assegnata a' baroni [...] giacché il donativo non essendo dovuto per il servizio militare, non liberava i baroni dall'adoa», per cui – sottolineava significativamente il grande giurista di Nola – «a' donativi che si facevano nel Regno, i baroni contribuivano come semplici cittadini»¹⁵.

Altro elemento su cui puntava l'argomentazione dell'avvocato fiscale era il fatto che per sua stessa natura giuridica il feudo era strutturalmente legato al servizio militare e che la giurisdizione non rientrava originariamente nelle sue competenze e caratteristiche specifiche¹⁶. A ulteriore dimostrazione della propria tesi, lo studioso adduceva documenti sia di epoca angioina (1322) sia di epoca aragonese (1487) in cui venivano disposti per ogni singolo feudo il numero di militi da condurre in guerra agli ordini del re. Era stato solo un abuso baronale, sulla base di una abnorme anomalia giuridica, che aveva condotto, dopo il Parlamento del 1566, tutte le nuove imposizioni fiscali a divenire a carico delle sole comunità. Tutto ciò a causa del rafforzato ruolo della feudalità sotto il governo spagnolo, in quanto nei Parlamenti napoletani «non intervennero più come prima i sindaci, e deputati della città, e terre demaniali»¹⁷, soprattutto dopo il Parlamento dell'anno 1620¹⁸.

Una ingiustizia, sottolineava il giurista nolano, anche dal punto di vista equitativo:

anzi come essi [baroni] godevano de' maggiori vantaggi, e possedevano pure di più, ancor più degli altri vi eran tenuti, ed in maggior quantità di quella [tassa], che loro si diede¹⁹.

Vivenzio ricostruiva dunque in maniera storico-giuridica dettagliata la posizione di privilegio fiscale di cui godeva il baronaggio ancora alla fine del XVIII secolo, dimostrando quanto questo fosse frutto di ingiustizie e malversazioni, che non trovavano (e non potevano trovare) alcun riscontro legislativo. La stessa adoa veniva impunemente eva-

¹⁵ VIVENZIO, *Del servizio militare*, cit., p. XXVII.

¹⁶ Ivi, p. XXIX.

¹⁷ Ivi, p. XXXI.

¹⁸ Ivi, p. XXXIII.

¹⁹ Ivi, p. XXVIII.

sa, ‘contrabbandando’ il donativo del Parlamento del 1566, già pagato iniquamente per un solo quarto, per la tassa feudale. I baroni avrebbero dovuto invece pagare un’adoa corrispondente al ventisei per cento della rendita annuale del feudo. Era questa l’icastica conclusione del giurista nolano.

2. Le controargomentazioni di un dotto esponente della feudalità

Le stringenti argomentazioni storico-giuridiche dell’avvocato fiscale non restarono però prive di controargomentazioni da parte del ceto baronale. A stretto giro gli rispondeva infatti il dotto principe di Canosa, Antonio Capece Minutolo. Nell’*Epistola, ovvero riflessioni critiche sull’opera dell’avvocato fiscale Nicola Vivenzio*, il nobile napoletano prendeva le difese del proprio ceto:

Credevate voi forse Signor Avvocato fiscale che i Baroni avessero bisogno dell’arguta vostra dimostrazione per eseguire i loro doveri? [...] vi confesso di essere rimasto colmo di meraviglia nel vedervi uscire in campo Avvocato, e sostenitore di una causa già vinta; [...] se io non fossi stato bastantemente ammaestrato dai vostri più fedeli Amici della lealtà dei vostri sentimenti, e dalla nobiltà delle vostre massime, avrei sicuramente creduto altra non essere stata la vostra mira che quella di rendere odioso agli occhi del Principe e del Pubblico il primo Ceto dello Stato²⁰.

Quel ceto feudale definito dal Capece Minutolo come «la base più stabile ed il propugnacolo più forte della Monarchia»²¹. Giudizio dato facendo apertamente riferimento allo *Spirito delle leggi* di Montesquieu²². Il cenno al grande illuminista di La Brède non era casuale o

²⁰ A. CAPECE MINUTOLO, *Epistola, ovvero riflessioni critiche sull’opera dell’avvocato fiscale Signor D. Nicola Vivenzio intorno al servizio militare dei baroni in tempo di guerra*, Stamperia Simoniana, Napoli 1796, pp. VI-VII.

²¹ Ivi, p. VIII.

²² *Ibidem*, nota 7: «Montesquieu, *Spirito delle leggi*, tom. I, pag. 128 e 129, Ediz. di Napoli [1777]».

espressione di semplice citazione dotta. Nel capitolo dell'*Esprit* citato dal nobile napoletano e intitolato *Della speditezza dell'esecuzione nella Monarchia*, si metteva infatti in risalto proprio il ruolo "costituzionale" dei Corpi intermedi²³. Un ruolo che si attuava attraverso una dialettica "strutturale" con quello del sovrano. La monarchia, essendo guidata da uno solo, permetteva una maggiore efficienza dell'esecutivo rispetto alle repubbliche, ma, allo stesso tempo, la presenza dei Corpi intermedi evitava che essa potesse degenerare in frettezza o addirittura in dispotismo:

Ha il governo Monarchico un gran vantaggio a fronte del Repubblicano; guidati essendo gli affari da un solo, vi è maggiore speditezza nell'esecuzione. Ma siccome questa speditezza degenerar potrebbe in rapidità, vi porranno perciò una certa lentezza le Leggi. Non debbon esse favorire soltanto la natura di ciascuna costituzione, ma riparare altresì gli abusi, che nascer potrebbero da questa stessa natura [...] I Corpi, che hanno il deposito delle Leggi, mai meglio obbediscono, che quando vanno a passo lento, e portano negli affari del Principe quella riflessione, che altri non può promettersi dalla mancanza de' lumi della Corte sulle Leggi dello Stato, né dalla precipitazione de' suoi consigli²⁴.

Tuttavia, il centro della controargomentazione del Capece Minutolo era fondato, oltre che sull'importanza del ruolo costituzionale del ceto baronale, sulla individuazione della natura giuridica del feudo

²³ Le tradizionali visioni storiografiche consideravano il costituzionalismo come il frutto della rottura che la Rivoluzione francese aveva realizzato con l'Antico Regime. Ma, sebbene quella società non avesse prodotto testi costituzionali del tipo di quelli che ci sono oggi familiari, non significa che non avesse prodotto elaborazioni intellettuali e prassi dal carattere 'costituzionale'. Per una visione d'insieme sul costituzionalismo di Antico Regime cfr. D. RICHEL, *Lo spirito delle istituzioni. esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1998; R. MOUSNIER, *La costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2002; F. DI DONATO, *Dottrine, testi e pratiche costituzionali nella Lunga durata*, in *Quaderni Costituzionali*, Anno XXXI, n. 4 (dic. 2011), pp. 895-926.

²⁴ MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi. Con note dell'abate Antonio Genovesi*, tomo I, Stamperia Domenico Terres, Napoli 1777, pp. 128-129.

«antico», a suo avviso differente rispetto a quella del feudo «novello»²⁵ di fine Settecento. Partendo da una definizione giuridica fornita dal giureconsulto seicentesco Gaetano Nicola Ageta²⁶, il nobile napoletano affermava che il feudo antico era un «dono condizionato», fatto dal sovrano per ricompensare il servizio militare effettivamente svolto dal vassallo. Il feudo attuale, invece, era «una cosa comprata a caro prezzo». Quest'ultimo era stato reso dal Fisco un «corpo venale, [...] al godimento del quale può giungere ogni ricco possidente»²⁷. Una chiosa con una significativa connotazione “borghese”. E non la sola affermazione di questo tenore. Poco più avanti, infatti, l'aristocratico metteva sulla bilancia il piccolo interesse che – a suo dire – il barone guadagnava dall'investimento in un feudo («al più il 2 per 100») con il ginepraio di liti in cui andava a invischiarsi, congiunta ad una difficile esazione delle imposte e alla tassazione a cui era già sottoposto il barone²⁸.

Particolarmente interessante, in quella polemica contro Vivenzio, era la diversa interpretazione della celebre *constitutio* di Ruggiero II *Scire volumus*, menzionata all'inizio del suo scritto anche dall'avvocato fiscale come base dei diritti di *regalia* sovrani²⁹. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, per Nicola Vivenzio quella *constitutio* rappresentava la base costituzionale del Regno.

In effetti, puntualizzava il nobile napoletano, se si legge attentamente il testo della *constitutio*, che portava il significativo titolo *De rebus regalibus*, si poteva notare che essa non faceva alcuna menzione del servizio militare. Il fatto che nella *Scire volumus* non venisse di fatto citato alcun servizio militare era eloquente e sottolineato con forza dal

²⁵ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. X.

²⁶ G. N. AGETA, *Annotationes pro regio aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae. Senatus Regni Neapoli Decisiones, [...] a Dom. D. Annibale Moles*, Ex Officina Typographica Jacobi Raillard, Napoli 1692. L'Ageta nel ristampare le *Decisioni* che il Reggente Moles aveva date alla luce nel 1670, vi aggiunse undici *Questioni* con le relative *Decisioni*. Il Capece Minutolo in particolare cita il tomo I, par. IV *de Adoha*, Stamperia Angelo Voca, Napoli 1736, p. 223.

²⁷ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XI-XII.

²⁸ Ivi, p. XII.

²⁹ VIVENZIO, *Del servizio militare*, cit., p. V, nota 1.

Capece Minutolo, il quale tacciava senza mezzi termini Nicola Vivenzio di aver portato avanti una falsa argomentazione³⁰.

Com'è noto, re Ruggero, nei dieci anni intercorsi fra l'istituzione del Regno di Sicilia (1130) e le Assise di Ariano (1140), aveva lottato contro i baroni ribelli o scarsamente sottomessi per affermare la propria sovranità³¹. Le *constitutiones* avevano il precipuo scopo di disciplinare e ridimensionare il riottoso baronaggio regnicolo. Alla fine della lotta il re aveva ribadito che fonte degli *honores* e delle *regalie* era il solo re. Le disposizioni che ribadivano la inalienabilità e la inalterabilità del feudo, erano state poi confermate e stabilite anche da Federico II nelle *Costituzioni di Melfi* del 1231 (Lib. III, tit. V):

De prohibita alienatione feudorum et rerum feudalium.

Constitutionem dive memorie regis Rogerii, avi nostri, super prohibita diminutione feudorum et rerum feudalium ampliandes decernimus omnes alienationes seu quoscumque contractus super feudis et rebus feudalibus minuendis aut commutandis nullam omnino firmitatem habere, nisi de speciali celsitudinis nostre licentia confirmentur. Transactiones etiam, si que super eis sine mandato nostro facte fuerint, iusiurandum interpositum seu etiam stipulationem penalem nullius de-

³⁰ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XV-XVI.

³¹ La bibliografia sulle Assise di Ariano è sterminata, senza alcuna pretesa di esaustività, solo esemplificativamente vedasi almeno: F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, F.lli Bocca, Torino 1884; F. CALASSO, *Medioevo del diritto. I, Le fonti*, Giuffrè, Roma 1954; M. CARVALE, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Laterza, Bari-Roma 1998; E. CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di O. Zecchino, Laterza, Bari-Roma 1999; L.-R. MÉNAGER, *La législation sud italienne sous la domination normande*, in Aa.Vv., *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, XVI), Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1969, pp. 439-496, rist. in ID., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, III, Variorum Reprints, London 1981; O. ZECCHINO, *Le Assise di Ruggero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale* (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli, CLXXV), Jovene, Napoli 1980; ID., *Le Assise di Ruggero II. I testi*, Jovene, Napoli 1984; ID., *Le Assise di Ariano*, in Aa.Vv., *I Normanni popolo d'Europa 1030-1200*, cur. M. D'Onofrio, Marsilio, Venezia 1994, pp. 183-187.

cernimus esse momenti, eisdemque alienantibus et contrahentibus concedimus potestatem iure proprio predicta omnia revocare. Arbitria etiam ex compromisso super predictis facta nulla censemus, cum de eis constitutione nostra certis personis, magistro iustitiariorum et iustitiariis, tantum cognitio sit delata. Excadentias autem baronibus et militibus locare permittimus, dummodo sub eo annuo reddito et servitio locentur, sub quo ab antiquo locari consueverunt, ita quod in nullo debitum servitium vel redditus minuatur³².

Come si può vedere, entrambe le disposizioni regie sottolineavano con forza la natura pubblicistica del feudo, stabilendo la nullità di tutti gli atti e le transazioni che trattavano il feudo alla stregua di allodio.

Tuttavia, delle due costituzioni, il Capece Minutolo sottolineava – *pro domo sua* – il fatto che nessuna menzionasse il servizio militare! Ammesso pure (ma senza concederlo), puntualizzava il nobile napoletano, che ci fosse stato l'obbligo per i baroni del servizio militare in tempo di guerra, nelle epoche successive questo sarebbe diventato evitabile in cambio del pagamento dell'adoa. Ma ciò che contava più di ogni altro elemento, nella sua controargomentazione giuridica, era la distinzione fra un feudo ricevuto per «mercenaria possessione» e un feudo acquistato. Quest'ultima condizione era ciò che caratterizzava la natura giuridica del feudo attuale, come si è visto, radicalmente diversa quindi dal feudo antico.

Per dare maggior supporto alla propria tesi, il principe di Canosa si soffermava anche sull'etimologia delle parole «vassallo», «feudo», «investitura», «concessione» che a suo avviso denotavano un bene di natura giuridica diversa rispetto a quello denotato dai nomi «corpi venali», «acquisto», «vendita»³³.

L'argomentazione del Capece Minutolo si muoveva in più direzioni: non solo cercando di dimostrare questa presunta natura giuridica differente del feudo antico rispetto al feudo moderno, ma anche attraverso precisi riferimenti storico-giuridici, dottrinali e legislativi. Anche secondo il principe napoletano, momento di svolta «decisivo» nella

³² Testo in *Monumenta Germaniae Historica*, cit., pp. 369-370.

³³ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XVI-XVII.

tassazione del feudo, fu quando Alfonso I d'Aragona concesse uno specifico privilegio al baronaggio:

Rex Alphonsus I quando instituit functiones fiscales in Regno in anno 1543 [sic] ut est dict. in tit. de Functionibus Fiscalibus permisit quod nullo tempore adohum praedictum solveretur in Regno, quia functiones fiscales praedictae fuerunt introductae in locum omnium gravaminum; & jurium quae per Regem exigebantur tam a Regno, quam a Baronibus, & apparet ex *Capitulis Regis praed. in princ. Lib. Capitulorum Civitatis Neapolis*³⁴.

Tale privilegio sarebbe stato confermato il 7 gennaio 1507 (il principe di Canosa asseriva «nel dì 30 gennaio») da Ferdinando il Cattolico e poi «dall'invitto imperatore Carlo V nel dì 24 luglio 1532». Il Capece Minutolo si basava soprattutto sull'autorevolezza di Annibale Moles, presidente della Regia Camera, commentato, a sua volta, da Gaetano Nicola Ageta nelle sue *Annotationes*. I quali infatti riportano:

Enim vero remissas fuisse adohas Baronibus ex gratia Alphonsi I constat in *Cap 2 dicti Regis inter Cap. & Grat. huius fidel. Civit. fol. mihi 7* que fuit tam a Rege Catholico sub die 30 Ian. 1507 ut in *Cap. 9 d. Regis fol. 79* quam ab Invictissimo August. Carolo V sub die 29 Iulii 1532 confirmata³⁵.

Poco più avanti si precisava ulteriormente:

Rex vero Ferdinandus in confirmatione praefati privilegi adiecit, quod tempore belli observarentur iura, & Consuetudines Regni, ut in *Cap. 19 Reg. Cathol. fol. mihi 79 at. & iterum & iterum Imp. Carolus V iussit, ut tempore belli non exigeretur, nisi in casibus permissis a Regni Constitutionibus fol. 120 at. Consil. de Rosa a consult. 12 n. 6.*

Ex quibus constat, quod hodie adohae taxa, esto sub adohae nomine non exigatur, nihilominus exigitur sub donativi nomine, quod Regi singulis duobus annis praestatur, scilicet millionis, & ducentorum

³⁴ Ivi, p. XVIII, nota 20.

³⁵ AGETA, *Annotationes pro Regio Aerario, cit.*, Pars Prima, p. 399.

millium due ab anno 1560, teste *Auth.* nostro hic, & apud *Capan fol. 341 col. 1* & *Scip. Mazzell. in descript. Regni lib. 2 fol. 348*³⁶.

In estrema sintesi, stando agli autori citati dal principe di Canosa, l'adoa non veniva riscossa nel Regno, se non nei casi di grave pericolo di guerra:

Unde dicitur, quod licet adohae onus non fuerit annua aliqua continua praestatio, sed quando bellum erat in Regno grave, & duraturum imponebatur, in quo si Vassallus eligebat de persona servire iuxta *d.c. Regni, Item statuimus*, minime ad pecuniam solvendam tenebatur, *Andr. de communi receptus in d.c. 1 quis dicat Dux, in c. I § similiter n. 14 de Cap. qui Cur. vend.*³⁷.

Secondo Capece Minutolo dopo Alfonso I il baronaggio sarebbe stato esentato non solo dall'adoa, ma anche da ogni altra imposizione fiscale, in quanto il re aragonese aveva «a bella posta mutato le antiche imposizioni in altre di diversa specie»³⁸.

Nicola Vivenzio non negava che tale grazia fosse stata elargita dal nuovo re aragonese, appena insediatosi dopo una lunga guerra col pretendente angioino, e per questo bisognoso dell'appoggio e del consenso del grande baronaggio. Tuttavia, l'avvocato fiscale sottolineava un fatto tutt'altro che irrilevante: quella grazia non poteva essere attuata, in quanto privava completamente il Regno della propria difesa e toglieva al sovrano ogni possibilità di provvedere all'ordine pubblico. Insomma, concludeva il giurista nolano, «era una di quelle largizioni, che senza rovesciare lo Stato» non potevano sostenersi. Per questo «non si vide mai osservata», tant'è che già dopo appena due anni, l'adoa venne nuovamente esatta³⁹.

Con la morte di Alfonso il Magnanimo diversi baroni non rico-

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ivi*, pp. 399-400.

³⁸ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. XVIII.

³⁹ VIVENZIO, *Del servizio militare*, cit. p. XV. Nei puntuali riferimenti dell'avvocato fiscale si richiamavano i «Conti del Percettore di Apruzzo Citra dell'anno 1446, fol. 491».

nobbero Ferrante d'Aragona come legittimo re, appoggiando invece le pretese di Giovanni d'Angiò. Sconfitti i baroni ribelli e il pretendente angioino, anche re Ferrante pretese il pagamento dell'adoa⁴⁰. Una tassa che sarebbe stata esatta anche negli anni successivi sia per la continua minaccia turco-ottomana sia contro Carlo VIII di Francia.

Nicola Vivenzio non taceva inoltre gli abusi che il baronaggio perpetrava a danno delle comunità. Come si è detto, proprio la concessione alfonsina del potere di mero e misto imperio al baronaggio aveva portato a considerare "vassalli" anche i normali "burgensi", che nulla avevano ricevuto dal barone, e che si vedevano così sottoposti alla giurisdizione baronale. L'avvocato fiscale sottolineava come nei tempi dei re normanni e di Federico II «tutti i sudditi dello Stato eran soggetti ad una medesima legge, ed alla sola giurisdizione del Sovrano»⁴¹. Ma con la esiziale concessione delle Quattro lettere arbitrarie, si era spogliato lo Stato del suo ruolo fondamentale e si era permesso al baronaggio ogni sorta di abuso. Proprio dall'anno 1500, sottolineava Vivenzio, la metà dell'adoa, che prima i baroni esigevano solo dai loro vassalli, fu imposta anche alle comunità del feudo.

Come si può notare, la visione giuspolitica di Nicola Vivenzio andava in direzione diametralmente opposta a quella di chi vedeva nella feudalità e nei cosiddetti 'Corpi intermedi' un argine al dispotismo regio. Una visione coerente con le più innovative posizioni dell'Illuminismo giuridico e, entro certi limiti, con i nuovissimi sviluppi dello Stato fortemente 'accentratore' che si stavano sperimentando nella Francia di quegli stessi anni.

Nasceva da qui una vivace polemica anche di carattere giuspolitico da parte di Capece Minutolo nei confronti di Nicola Vivenzio. In particolare il principe di Canosa faceva riferimento all'autorevolezza di Ugo Grozio, e più in dettaglio a quella distinzione che il giurista olandese faceva del potere politico supremo in parti «potenziali» e in parti «soggettive»⁴²:

⁴⁰ Documento riportato da N. Vivenzio: «Ordini di Ferdinando I d'Aragona dell'anno 1465 per lo pagamento dell'adoa. *Liber I Adobae an. 1465 fol. 8*», in *ivi*, p. LIII.

⁴¹ *Ivi*, p. XIX.

⁴² U. GROZIO, *De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Ioann. Frid. Gronovii & auctoribus Ioannis Barbeyracii*, Guilielmus van de Water, Utrecht

L'Impero per sua natura è indivisibile: nulladimanco gli uomini sempre intenti a procurarsi la felicità nello Stato sociale, ne hanno non poche volte divisa l'amministrazione o in diversi Soggetti, ovvero tra il Principe ed i Ceti diversi dello Stato, oppure il primo coll'altro hanno mescolato; quindi noi abbiamo dai giurispubblicisti avuto quella nota distinzione nell'Impero, al diritto delle genti consentanea, in parti *soggettive e potenziali*⁴³.

Il principe di Canosa passava poi ad elencare alcuni esempi:

Governi del primo ordine ce ne danno i Fasti delle Nazioni esempi in Grecia nel tempo dei trenta Tiranni, in Roma in quello dei triumviri, dei divini Fratelli, sotto Diocleziano e Massimiano, sotto i figli di Costantino e sotto Valentiniano e Valente⁴⁴;

e alcuni esempi del secondo:

nell'Impero dei Molossi, degli antichi Carintj, ed Aragonesi, dei Danesi, dei Boemi, dei Polacchi, dell'Inghilterra, della Svezia, d'Olanda, dell'attuale Impero Germanico⁴⁵.

Tertium datur «dal mescolamento dell'uno coll'altro»:

Sembrami l'esempio più adatto il Governo di Sparta, in cui la Reale Maestà divisa veniva in due Soggetti distinti, ed i Ceti diversi dello Stato avevano ancora essi parte nei diritti principali dell'amministrazione del Regno, come sarebbe il dichiarare la guerra, fare la pace, imporre i tributi, convocare i Concilj, eleggere i Magistrati, nell'ammi-

1773, lib. I, cap. III, § XVII, p. 125: «quamquam summum imperium unum quiddam sit ac per se indivisum [...] fieri tamen interdum ut dividatur, sive per partes quas vocant potentiales, sive per partes subiectivas».

⁴³ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. XX, nota 22.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Ivi, pp. XX-XXI

nistrazione insomma di ciò che viene comunemente comunemente chiamato Regalia⁴⁶

Nelle edizioni del capolavoro di Ugo Grozio che recavano il poderoso apparato di note curato dal giurista tedesco Johann Friedrich Gronov (latinizzato Gronovius), troviamo una eloquente spiegazione di questa divisione del potere:

Partes potentiales: Ita ut penes alium sint judicia, penes alium bella, penes aliud comitia; nam totum potentiale, quod alias logicum & universale appellant, est genus respectu specierum, & species respectu individuorum. Genus autem imperium summum est: species imperium summum in jure reddendo, imperium summum in bello, imperium summum in comitiis sive ordinatione magistratuum⁴⁷.

Nella nota immediatamente successiva troviamo la precisazione anche per quanto riguarda le *partes subjectivas*:

Partes subjectivas: Subjecta plura vel personas, in quibus singulis respectu quondam est, ut fuit imperium romanum sub triumviris Octavio, Antonio, Lepido⁴⁸.

Come appare evidente, Grozio, facendo uso della logica aristotelica e dell'articolazione delle categorie logico-ontologiche articolate in *genere* e *specie*, considerava il potere supremo come *genere*, la cui diverse *specificazioni* erano il potere di rendere giustizia, il potere nella guerra, il potere nelle elezioni o nell'ordinazione dei magistrati. Un potere che poteva, a sua volta, essere spartito fra più *soggetti* o persone:

Ma a sanamente riflettere oltre i governi finora enunciati, ne' quali il Sovrano forma *partizione*, o contratti autorizzati da Giuramento, prima di entrare nel possesso degli Stati, ed oltre tutto ciò, che dottamente si osserva dalle illustre Personaggio [Grozio], si possono ezian-

⁴⁶ Ivi, p. XXI.

⁴⁷ I. F. GRONOV, in U. GROZIO, *De iure belli*, cit., p. 125 nota 89.

⁴⁸ Ivi, nota 90.

dio sotto tale aspetto considerare tutti i Governi non solo monarchici, ma ancora dispositivi, nei quali alcuni Contratti e promesse hanno luogo, sebbene sia nostro pensiero (siccome nelle seguenti note avremo luogo di osservare) che la coazione, da Grozio esposta, nel Principe abbia soltanto luogo in *foro fori*, ossia dall'Autore generale dell'Ordine, dal quale direttamente discende la santimonia e la inviolabilità de' Contratti e delle promesse⁴⁹.

Capece Minutolo faceva perciò riferimento a una dottrina ben più risalente, pur avendo mostrato di conoscere la lezione di Montesquieu, almeno per quanto riguardava la funzione che il parlamentare di Bordeaux assegnava ai Corpi intermedi.

3. *Due visioni del potere pubblico*

Ma la polemica politica del dotto aristocratico napoletano non si arrestava solo all'articolazione groziana del potere sommo. Infatti, ciò che il principe di Canosa imputava principalmente a Nicola Vivenzio era una affermazione «scandalosa», quella cioè che la grazia concessa da Alfonso d'Aragona fosse inattuabile, mai osservata dallo stesso sovrano e addirittura eversiva dello Stato:

Ma per qual modo eseguirsi poteva questa prescritta ordinazione di Alfonso, che interamente privava il regno della propria difesa, che allora era tutta riposta nella milizia feudale; e che d'altra parte abolendo i necessarj tributi, senza i quali non si potrebbe lo Stato mai sostenersi, toglieva al Sovrano ogni modo da provvedere all'ordine pubblico, e dalla dignità del suo regno?⁵⁰

La conclusione del ragionamento giuspolitico dell'avvocato fiscale non lasciava adito a dubbi di alcun tipo: «questa grazia di Alfonso era una di quelle largizioni, che senza rovesciare lo Stato [...] non potrebb-

⁴⁹ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XXI-XXII, prosiegua della nota 22.

⁵⁰ VIVENZIO, *Del servizio militare*, cit., p. XV.

besi sostenere», per cui – concludeva perentoriamente Vivenzio – «non si vide mai osservata»⁵¹.

Secondo Capece Minutolo simile «scandalosa» proposizione implicava tre conseguenze, e tutte rovinose per lo Stato. *In primis*, la posizione di Vivenzio avrebbe implicato che «il Principe non sia in potestà di fare tuttociò che stima espediente pel pubblico bene»; inoltre, che il sovrano non fosse tenuto a rispettare i patti, il che implicava a sua volta un terzo «corollario»: «un generale soqquadro in tutta l'ἀὐτονομία [in greco nel testo, ndr], il massimo disordine tra il Principe ed il Popolo»⁵². In una parola: l'anarchia.

Per il colto aristocratico napoletano il sovrano era «in terra l'immagine perfetta della Divinità», che «tutto può egli eseguire non altrimenti che Dio». Unici suoi limiti erano la *lex naturalis* e la *lex divina*:

purché però una morale resistenza non ponga argine all'azione, ovvero servendomi della frase dell'Angelico Dottore, il Principe non meno che Dio ciò soltanto non può fare, quello cioè [...] che si opponga alla Legge o naturale o rivelata, cioè, che o direttamente o indirettamente tenda alla distruzione della felicità degli uomini⁵³.

La posizione politica di Capece Minutolo andava a definirsi apertamente 'conservatrice', basata sul valore della tradizione: «mandate dunque in bando, Signor Avvocato Fiscale, i vostri moderni dannosi sentimenti, [...] lasciando le cose in quel modo che ritrovate le avete»⁵⁴.

Come si è potuto osservare, nella propria argomentazione giurpolitica il principe di Canosa imputava all'avvocato fiscale un'ipotesi inaccettabile: quella che re Alfonso d'Aragona non avesse mai rispettato la grazia da lui stesso concessa. Questo, secondo Capece Minutolo, avrebbe implicato un *princeps legibus solutus*, e una distinzione negli obblighi fra gli atti pubblici del re e gli atti del re come privato. Una

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XIX-XX.

⁵³ *Ivi*, p. XX.

⁵⁴ *Ivi*, p. XXIII.

posizione sostenuta dallo stesso Grozio: «Nos ut alibi distinximus, ita hic quoque distinguendum censemus inter actus Regis qui regii sunt, et actus eiusdem privatos»⁵⁵.

Posizione a cui così replicava il nobile napoletano:

Ciò dunque, che si è sofisticamente avanzato intorno i pretesi effetti della voluta distinzione degli atti regi, e degli atti del Re come privato, non può negarsi, che essa sia una pretta cavillazione [...]. Quello che osservato abbiamo dell'anzidetta cavillazione, lo stesso intendere deve eziandio dell'oscurissima, e forse fraudolente distinzione forense, che il Principe sia *naturaliter & non civiliter* obbligato a mantenere la fede nei Contratti⁵⁶.

L'osservanza dei contratti, sia pubblici sia privati, da parte del sovrano, era indirizzata – in ultima istanza – alla pace del corpo sociale e alla felicità dei sudditi.

Per chiudere la *vexata quaestio*, il dotto aristocratico napoletano chiamava in causa anche l'autorevolezza di quello che definiva uno «smoderato regalista» come Jean Bodin:

His ita constitutis, sequitur principem summum, pactis conventis aequae ac privatos obligari: sive cum exteris, sive cum civibus contraxerit: cum enim princeps mutuae fidei inter privatos, ac legum omnium vindex sit, quanto magis datam a se fidem, ac promissa servare tenetur? Quod certe curia Parisiorum gravi oratione ad Carolum IX. Regem non ita pridem satis indicavit, cum negaret a pactis conventis cum Collegio Pontificum, sine ipsorum consensu discedere licere, hac subiecta ratione, quod ius unicuique tribuere teneretur⁵⁷.

Tacciando inoltre Nicola Vivencio di essere un «pessimo politico», per aver sostenuto in un'opera a stampa, una proposizione (la facoltà di inosservanza dei contratti pubblici da parte del sovrano) non solo

⁵⁵ GROZIO, *De iure belli*, cit., lib. II, cap. XIV, § 2, p. 456.

⁵⁶ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. XXIV-XXV, nota 23.

⁵⁷ J. BODIN, *De republica libri sex*, Iacobus Du-Puys, Lione 1586, lib. I, cap. VIII, p. 99.

assai discutibile da un punto di vista giuridico, ma soprattutto pericolosa per la pace sociale.

La polemica del Capece Minutolo si indirizzava, come abbiamo visto, soprattutto contro quell'affermazione dell'avvocato fiscale secondo cui il privilegio concesso dal re Alfonso I il Magnanimo non era stato mai osservato dallo stesso sovrano. Tale asserzione – secondo il dotto principe – implicava la fine di qualsiasi ordine e giustizia, la fine della monarchia moderata dalle leggi e il dispotismo più spinto e incontrollato.

Il dotto aristocratico non mancava di allegare una autorevole dottrina, attinta in particolar modo dall'edizione del *De iure belli ac pacis* con le note di Gronov. Oltretutto mettendo in dubbio l'autenticità del documento prodotto da Nicola Vivenzio che dimostrava la riscossione dell'adoa appena due anni dopo il privilegio alfonsino che aboliva quella imposizione fiscale per la feudalità:

per non entrare in una lunga e fastidiosa discettazione intorno l'autenticità dei Monumenti che voi recate [...] dee assolutamente riconoscersi per falso. [...] Dunque essendo inconcusso che Alfonso I concedè ai Baroni in perpetuo l'esenzione dal peso dell'Adoa, con quale critica potremo noi dire che subito dopo due anni fu essa esatta?⁵⁸.

La *vis* polemica dell'aristocratico non poteva non avere ad oggetto inoltre l'importante questione della giurisdizione baronale. Com'è noto, il potere di “mero e misto imperio”, che prevedeva la giurisdizione completa sia in campo civile sia in quello penale fu concessa ai baroni da re Alfonso d'Aragona. Fu in quella occasione che alla feudalità rennicola vennero concesse le ‘quattro lettere arbitrarie’, concesse precedentemente da Roberto d'Angiò ai soli ufficiali regi. Fu quel provvedimento che diede al baronaggio la facoltà di infliggere le pene, imporre sanzioni penali superiori a quelle stabilite dalle leggi del Regno, procedere *ex officio* per alcune categorie di delitti, financo torturare il reo senza limite di tempo. Secondo Capece Minuto, invece, volendo smentire l'avvocato fiscale, la giurisdizione dei feudi sarebbe stata pos-

⁵⁸ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. XXXII.

seduta dai baroni «da un'epoca molto anteriore a quella di Alfonso I»⁵⁹.

Interessanti, però, sotto un altro punto di vista, sono alcune considerazioni sul ruolo e sulle basi di “legittimità” della monarchia. Secondo l'aristocratico napoletano, infatti:

le due basi fondamentali ed essenziali della Monarchia sono la Religione e l'Onore [...] i loro sostenitori sono gli appoggi più forti e stabili del soglio, gli Ecclesiastici cioè ed i Nobili: ora questi a nulla valgono, se non quando mantener possono il lustro della loro dignità, ed abbiano preminenze tali che rispettabili li rendano agli occhi del Pubblico: né queste hanno a consistere in semplici apparenze, ma tali essere devono, che abili siano ad unire secoloro i Ceti differenti dello Stato⁶⁰.

Come appare evidente, la questione viene spostata dal dotto principe dal piano giuridico al piano ideologico-costituzionale. Veniva infatti ribadita la funzione costituzionale dei primi due ceti, che fungevano da ‘collante’ fra lo Stato e la società, andando a ricoprire il ruolo di ‘anelli di congiunzione’ fra la monarchia e il popolo⁶¹. Naturalmente l'autore di riferimento di una tale visione politica era, *apertis verbis*, Montesquieu, il quale veniva citato come massima autorità in materia: «essendo soddisfatto di recarvi la sola autorità del celebre Presidente

⁵⁹ Ivi, p. XXXV.

⁶⁰ Ivi, p. XXXVI.

⁶¹ Alcune interessanti considerazioni, sul ruolo di «centro di gravità» dello Stato svolto oggi dalla cosiddetta ‘classe media’, ce le propone il sociologo e politologo francese Emmanuel Todd: «uno Stato-nazione che funzioni correttamente presuppone una specifica struttura di classe, il cui centro di gravità è costituito dalla classe media, il che implica ben più di una semplice buona intesa tra l'élite al potere e la massa del popolo. Cerchiamo di essere ancora più concreti e di collocare i gruppi sociali all'interno di uno spazio geografico. Nella storia delle società umane, le classi medie, insieme ad altri gruppi, danno vita a una rete urbana. Ed è proprio grazie a una gerarchia urbana concreta, popolata da una classe media istruita e differenziata, che può emergere lo Stato, il sistema nervoso di una nazione», cfr. E. TODD, *La sconfitta dell'Occidente*, Fazi, Roma 2024, ed. digitale, in «Introduzione. Le dieci sorprese della guerra».

di Secondat Montesquieu», al quale seguivano una lunga serie di superlativi che celebravano l'eccellenza assoluta dell'illuminista francese⁶².

Nel passo che interessava al dotto nobile napoletano, Montesquieu insisteva in particolar modo sul ruolo di argine al dispotismo delle «potestà di mezzo».

La più naturale potestà intermedia subordinata si è quella della Nobiltà. Entra questa in qualche modo nell'essenza della Monarchia, la di cui massima fondamentale si è, *dove non v'è Monarca, non v'è Nobiltà: dove non v'è Nobiltà, non vi è Monarca*; ma si ha un despota⁶³.

Tant'è che non mancava di polemizzare nei confronti di quelle prospettive politiche che intendevano eliminare tutte le giurisdizioni e potestà della feudalità e di tutti i cosiddetti Corpi intermedi.

Vi sono certuni, che in certi Stati d'Europa avevano immaginato d'abolire tutte le giurisdizioni de' signori. Non vedeano costoro, che far pretendeano ciò che fece il Parlamento d'Inghilterra. Distruggere in una Monarchia le prerogative de' Signori, del Clero, della Nobiltà, e delle Cittadi, ed avrete tosto uno Stato popolare, ovvero uno Stato dispotico⁶⁴.

Tuttavia, alcune considerazioni particolarmente significative sul costituzionalismo d'Antico Regime ci vengono dalle note all'*Esprit* del grande illuminista napoletano Antonio Genovesi⁶⁵. Nel testo dello *Spirito delle leggi*, Montesquieu analizzava il rapporto fra leggi e natura del governo monarchico. L'illuminista di La Brède sottolineava come

«nella Monarchia il principe è la sorgente di tutta la potestà politi-

⁶² Alle posizioni di Montesquieu si rifaceva in difesa delle giurisdizioni feudali anche Giuseppe Grippa, su cui cfr. D. LUONGO, *Giuseppe Grippa: un difensore della feudalità seguace di Beccaria*, in *Historia et ius*, n. 16 (2019) - paper 2.

⁶³ MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi*, cit., Lib. II Cap. IV, pp. 39-40.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Antonio Genovesi nacque a Castiglione (oggi Castiglione del Genovesi) nel Distretto di Salerno il 1° novembre 1713 e morì a Napoli il 22 settembre 1769.

ca e civile. Queste leggi fondamentali suppongono di necessità de' canali mezzani per li quali scorra la potestà; imperciocché, se nello Stato non vi è che il voler momentaneo e capriccioso d'un solo, non può esservi cosa fissa e per conseguente alcuna legge fondamentale»⁶⁶.

Nelle *Note*, Genovesi puntualizzava dal canto suo che «le leggi fondamentali variar possono in infinito; mentre la potestà suprema può essere limitata in modi infiniti. Ma esse tutte non suppongono de' canali intermedj, per li quali scorra la potestà». Fra le leggi fondamentali l'intellettuale napoletano citava quelle che imponevano al sovrano di consultare gli ordini sociali prima di dichiarare guerra o il «consenso della Nazione» prima di imporre nuove tasse. Tuttavia, tutte quelle «Leggi fondamentali» non presupponevano affatto «canali mezzani per li quali scorra la potestà». Erano invece le leggi che «determinano la maniera colla quale saranno eseguiti il volere e gli ordini del Sovrano» che presupponevano i «mezzani canali di cui parla il signore di Montesquieu»⁶⁷.

L'illuminista napoletano sottolineava l'importanza e la funzione di quella che potremmo definire un primo abbozzo di 'amministrazione', affinché venisse data esecuzione alla volontà sovrana:

«Vi vogliono delle *potestà intermedie subordinate, e dipendenti* in ogni Stato; per fino presso i Despoti, ch'eguir per sé stessi non possono tutto quello che prescrivono, né estendere il loro *momentaneo volere* oltre il circolo entro cui si trovano rinchiusi»⁶⁸.

Ciò che per Antonio Genovesi costituiva la «natura del Governo Monarchico» non erano né quei «canali mezzani» né quelle «potestà intermedie», ma le leggi, le quali

permettono a queste potestà di disobbedire, allorché gli ordini del Sovrano si rileveranno ingiusti, che determinano preventivamente quali ordini debbansi obbedire, ed in quale guisa debbansi eseguire: ecco le

⁶⁶ MONTESQUIEU, *Spirito delle leggi*, cit., Lib. II Cap. IV, pp. 38-39.

⁶⁷ Ivi, nota a, p. 38.

⁶⁸ Ivi, p. 39.

Leggi, che formano la distinzione del Governo Monarchico, da quello in cui domini il solo *momentaneo, e capriccioso volere d'un solo*⁶⁹.

Nel citare Montesquieu, Antonio Capece Minutolo non trascurava un breve ma significativamente polemico passaggio del grande illuminista francese, che denunciava, in punta di fioretto, la sempre più rapida e decisa affermazione del potere centrale regio sia su quello intermedio e periferico della grande nobiltà sia su quello ecclesiastico:

I tribunali di un grande Stato europeo da molti secoli battono sempre sopra la giurisdizione patrimoniale de' Signori e degli Ecclesiastici. Noi non pretendiamo di censurare sì saggi Magistrati, ma lasciamo indeciso sino a qual segno ne possa essere cangiata la costituzione⁷⁰.

Di fronte a cotanto senno e a quella «inconcussa teoria», dopo una «profezia tanto infaustamente avverata», com'era possibile – si chiedeva il nobile napoletano – «cacciare in campo rancide teorie, distruttive dei diritti e proprietà dei ceti» i quali costituivano la «sicurezza della Monarchia, degli Ecclesiastici e dei Nobili»? Teorie che, secondo il principe di Canosa, erano «nocive allo Stato». Secondo il nobile napoletano il ruolo della feudalità era stato fondamentale nel governo delle province, come rappresentante e sostitutiva del ruolo del sovrano. Anzi, la nobiltà rappresentava da sempre «l'antemurale più sicuro ed insormontabile all'audacia popolare»⁷¹. Chiose significative in un fondamentale momento storico ricco di rapidi rivolgimenti politici.

Nelle proprie conclusioni il Capece Minutolo ribadiva l'esonazione perpetua dall'adoa concessa da Alfonso I al baronaggio nel momento del suo insediamento sul trono di Napoli, diversa dal cosiddetto 'donativo' introdotto nel Regno a partire dal Parlamento del 1566, e che non andava a sommarsi alla tassa precedente. Ammesso pure – e Capece Minutolo non lo concedeva – che le due imposte si fossero sommate

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Ivi, dal testo di Montesquieu, p. 40, citato in CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. XXXVIII.

⁷¹ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. XL.

insieme, sarebbe bastato ciò «ad annullare i diritti dei Baroni?»⁷². Domanda evidentemente retorica.

Paradigmatico del peso fiscale che gravava sulla feudalità era il caso di un «Tenimento detto di *Decorata*» nella provincia di Capitanata⁷³, che fino al 1792 si credeva «burgensatico». Sino a quella data l'imposizione fiscale era di 327 ducati annui. In seguito all'istanza fiscale proprio di Nicola Vivenzio, fu dichiarato 'feudale' dal tribunale competente, con un notevole aggravio fiscale⁷⁴.

Va notato che le argomentazioni giuridico-fiscali del principe di Canosa venivano spesso poste in correlazione dallo stesso autore con le sue posizioni giuridico-politiche. Posizioni che potremmo definire "conservatrici" (per i motivi già esposti *supra*) e che vedevano nel valore della tradizione e nei cosiddetti 'Corpi intermedi' un argine al dispotismo, polemizzando *apertis verbis* contro lo Stato "accentratore", quale si era andato delineando in particolar modo nel Settecento con l'Assolutismo "illuminato" e che con gli anni delle rivoluzioni americana e francese stava subendo una rapidissima e radicale trasformazione. Si ritrovava, infatti, all'interno dell'*Epistola*, diffusa in diversi passaggi dello scritto, la visione politica del dotto aristocratico napoletano. Una visione – come si è avuto modo di sottolineare – certamente "moderata" e "conservatrice", con i diversi ruoli sociali, assegnati da Dio stesso *ab aeterno*. Al re spettava il compito di guidare e disciplinare la società verso la felicità, ai Corpi intermedi il compito di fungere da argine al dispotismo, anche e soprattutto in forza di quelle leggi fondamentali che consentivano di disobbedire agli ordini iniqui. I sovrani, sottolineava il Capece Minutolo, erano obbligati sia all'esecuzione delle «Leggi Civili», ma anche all'obbedienza delle «Leggi naturali». Il nobile napoletano respingeva quindi come «empia» l'opinione di chi vedeva nella forza il «massimo diritto», in quanto distruttiva dello stesso corpo sociale e dello Stato, oltre che eviden-

⁷² Ivi, p. XLII.

⁷³ Approssimativamente corrispondente alla parte settentrionale (a nord del fiume Ofanto) dell'attuale regione Puglia. Confinava a sud con la Basilicata, a sud-ovest con il Principato Ultra, a sud-est con la Terra di Bari; a nord-ovest confinava con il Contado di Molise (che in alcuni periodi storici fu dipendente dalla Capitanata).

⁷⁴ CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., pp. LVIII-LIX.

temente distruttiva della stessa religione⁷⁵. Se era vero che «i Sovrani in terra non riconoscono maggioranza», essi tuttavia rispondevano dei propri atti all'Ente Supremo, il quale «dotato avendo gli Uomini del lume della ragione, ha fatto loro comprendere di averli destinati per la Società». Tuttavia, a causa della corruzione morale degli esseri umani, recalcitranti alle divine ordinazioni,

per renderli meno miserabili, fa mestieri, che vi sieno i Sommi Rappresentanti della Divinità, i quali facendo in terra le veci di Dio, costringano gli Uomini refrattarj ad eseguir la sua Legge, e a non perturbare la felicità degli Uomini. [...] Dio solo adunque è quello il quale colla sonante e imponente sua voce, per la ragione non meno che per la rivelazione, l'ha costretto ad unirsi in comune, ed assoggettarsi alle somme potestà. dunque, escluso Dio, non vi è legittima maggioranza nello Stato⁷⁶.

Una visione, com'è evidente, improntata a un netto agostinismo politico. Oltre a una esplicita critica del principio politico della maggioranza. Il Capece Minutolo non mancava inoltre di ribadire la classica accusa nei confronti degli atei, i quali «non riconoscono altresì diritto alcuno nei Sommi Imperanti», a cui venivano significativamente e direttamente ascritti i filosofi “giusnaturalisti”, sostenitori del principio politico che «in un'ideale e sociale contratto dissolubile abbia il suo fondamento ogni supremo potere». I regnanti erano dunque il «mezzo immediato» col quale la divinità conduceva le società alla felicità, e proprio per questo «dovrà il Principe, non altrimenti che il Popolo soggettarsi indispensabilmente alle Leggi sempre che queste conducano alla prosperità dello Stato»⁷⁷. Certamente – sottolineava il nobile napoletano – esistevano situazioni di emergenza o di estremo pericolo per lo Stato (e la religione), per cui valeva il principio giustiniano del «cui iurisdiction data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus

⁷⁵ Ivi, p. XLVII, nota 39.

⁷⁶ Ivi, p. XLVIII.

⁷⁷ Ivi, p. XLIX.

iurisdiction explicari non potuit»⁷⁸. Ma se certamente i baroni erano tenuti a mettere in discussione i propri beni, finanche la propria vita in difesa della Patria napoletana, «nulladimeno è incontrastabile che essi debbano soccorrere non altrimenti che gli altri Cittadini e più ancora lo Stato ne' precisi bisogni»⁷⁹.

Come si è potuto osservare, il dibattito restituisce un importante spaccato della società napoletana di fine Settecento. Non solo dal punto di vista squisitamente giuridico, ma anche da una prospettiva politica e sociologica. Da un lato, infatti, vediamo la posizione espressa dalle istanze dell'avvocato fiscale Nicola Vivenzio, perfettamente coerenti con quel processo storico di accentramento caratteristico del dispotismo illuminato. Di fronte abbiamo la posizione di Antonio Capece Minutolo, testimone dei valori aristocratici – evidentemente percepiti come declinanti – di decoro, onore, tradizione, eccellenza. Congiunti a un ruolo costituzionale di trasmissione della volontà sovrana dal monarca all'intera società, e al tempo stesso, di argine da un lato nei confronti di un dispotismo altrimenti controllato, dall'altro come argine verso le istanze del popolo e il rischio di un sovvertimento radicale della società.

⁷⁸ *Dig. 2.1.2 (Iavolenus 6 ex Cassio)*, citato in CAPECE MINUTOLO, *Epistola*, cit., p. LXIV, nota 46.

⁷⁹ *Ivi*, p. LXV.